

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1259-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con *addendum* e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro
col Ministro della pubblica istruzione
col Ministro dell'ambiente
e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(V. Stampato Camera n. 1597)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La rilevanza scientifico-tecnologica del sincrotrone (acceleratore sincronico di particelle sub-atomiche) con il suo vasto spazio di applicazioni è ampiamente nota.

Il disegno di legge in oggetto autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con *addendum* e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.

la Convenzione, firmata oltre che dal Governo italiano da altri dieci Governi europei (Belgio, Danimarca, Svizzera, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia, Spagna e Svezia), prevede l'organizzazione strutturale ed operativa nonché la suddivisione degli impegni finanziari in ordine alla costruzione e gestione del laboratorio stesso. La Convenzione avrà una durata iniziale fino al 31 dicembre 2007 e resterà in vigore dopo tale data. Potrà essere revocata con notifica di tre anni da rivolgersi al Governo della Repubblica francese. Come allegato alla Convenzione fu firmato lo Statuto del laboratorio in cui si istituisce una «so-

cietà civile» ai sensi del codice civile francese, che non ha un carattere commerciale nè scopo di lucro ma, come espressamente previsto dall'articolo 2 dello Statuto medesimo, esclusivamente di ricerca scientifica e che è quindi sostanzialmente paragonabile alle associazioni disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del nostro codice civile.

Successivamente si è affermato il consorzio BENESYNC fra Paesi Bassi e Belgio per una partecipazione congiunta dei due paesi alla costruzione e gestione del laboratorio, già annunciata dal Belgio all'atto della firma della Convenzione.

Ciò ha comportato alcuni emendamenti formali alla Convenzione e allo Statuto mediante un Protocollo e un allegato, firmato a Parigi il 9 dicembre 1991, che tuttavia lascia praticamente invariati gli impegni finanziari dei membri contraenti.

Da qui la necessità della ratifica del Protocollo di adesione alla Convenzione del Regno dei Paesi Bassi, che peraltro non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. La Commissione propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CHERCHI)

21 febbraio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con *addendum* e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.